REGOLAMENTO (CEE) N. 597/85 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/84 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3536/84 (4), stabilisce il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (5);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2814/84 della Commissione (6) ha aumentato temporaneamente le cauzioni per i titoli di importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo; che attualmente questi tassi sono troppo bassi per le importazioni dei cereali di base, tenuto conto delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, nonché dei movimenti monetari e della durata di validità dei titoli di importazioni;

considerando che è pertanto opportuno aumentare nuovamente a titolo temporaneo, le cauzioni per i titoli di importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2814/84;

considerando che le presenti disposizioni non riguardano i titoli d'importazione in ordine ai quali la prefissazione è stata richiesta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2814/84 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75, per i titoli di importazione che implicano la fissazione anticipata del prelievo, rilasciati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (1), a partire dall'8 marzo e sino al 31 luglio 1985, il tasso della cauzione è di:

— 1 ECU per tonnellata per i prodotti delle sottovoci e voci 10.01 B I, 10.01 B II, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune;

— 3,63 ECU per tonnellata per gli altri prodotti.

(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(4) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 12.
(5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 264 del 5. 10. 1984, pag. 14.